



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Il GIUDICE UNICO dott.ssa Silvia Orlando

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 15 R.G.

Promossa da:

[REDACTED], residente in [REDACTED], elettivamente domiciliato in Torino corso XXXXXXXXXXXX presso lo studio dell'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX e che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- ATTORE-

contro

[REDACTED] in persona dei legali rappresentanti [REDACTED] e [REDACTED] con sede in [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di Milano per procura in atti.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'ATTORE:

Contrariis reiectis,

in via istruttoria, istanze formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n,1 c.p.c.;



nel merito, in via principale:

-dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto *de quo* in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente;

-condannare conseguentemente la convenuta a restituire al sig. [REDACTED] e somme indebitamente riscosse ed a risarcire lo stesso in ordine al danno subito per un importo complessivo per il finanziamento *de quo* di €.17.140,30, o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno;

nel merito, in via subordinata

-previo eventuale accertamento della vessatoria della clausola contrattuale di cui in atti

-accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato dalla convenuta in sede di estinzione anticipata del finanziamenti per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte ricorrente l'importo complessivo di €.5.429,36, o la diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge;

in ogni caso

-con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge da disporre, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore distrattario.

PER LA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni denuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza richiamati i propri precedenti scritti difensivi anche a verbale,

nel merito ed in via principale, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste e comunque non provate;



con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA;

nel merito ed in via subordinata, dare atto della disponibilità di [REDACTED] a rimborsare quota parte delle commissioni finanziarie, del premio assicurativo non goduto e delle commissioni accessorie secondo il criterio meglio specificato in parte motiva così come richiesto dall'attore in via subordinata, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere dichiarando, sin da adesso di accettare un'eventuale proposta conforme del Giudice ex art. 185 bis c.p.c., con compensazione integrale delle spese e competenze di lite;

in via istruttoria, istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 9.12.2018;

in ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di [REDACTED] ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione [REDACTED] ha evocato in giudizio la [REDACTED] esponendo di avere stipulato con la medesima contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro con decorrenza dal 1.7.2009 al 30.6.2019, che prevedeva il versamento da parte della convenuta a favore dell'attore dell'importo lordo di € 33.360,00 e l'obbligazione di restituzione del predetto importo mediante n.120 rate mensili di € 278,00 cadauna; di avere estinto anticipatamente il prestito alla 64^a mensilità, dopo diverse modifiche del piano di ammortamento a seguito del cambio del datore di lavoro e di versamento del TFR maturato, ricevendo un conteggio di estinzione del 12.11.2014 con un importo dovuto a saldo al 1.12.2014 pari a € 7.402,37 da cui scalare gli interessi non maturati pari a € 394,55.

L'attore ha dedotto in via principale che la [REDACTED] ha applicato tassi di interesse superiori a quelli imposti dalla legge 108/1996 sull'usura, per il 21,28% a fronte del tasso soglia del 15,87%, come risulta da perizia di parte comprendendo ai fini della verifica commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, compreso il premio per la polizza assicurativa, e che pertanto ai



sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. le relative clausole contrattuali sono nulle e la convenuta deve restituire la somma indebitamente percepita pari a € 17.140,30; in via subordinata ha dedotto che la convenuta non ha conteggiato ai fini del calcolo del debito estintivo alcun importo a titolo di commissioni finanziarie e bancarie per la parte non maturata e a titolo di premio assicurativo non goduto, che le clausole previste dall'art. 7 del contratto che escludono il rimborso sono vessatorie e sono pertanto inefficaci nei confronti del consumatore sig. [REDACTED] dovendo la convenuta restituire la somma di € 5.429,36 per importi pagati con la stipulazione del contratto e non maturati a causa dell'estinzione anticipata. Ha quindi formulato le conclusioni sopra riportate.

La [REDACTED] costituendosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni e delle domande di controparte, rilevando che non è stato applicato al contratto, del 9.6.2009, un tasso superiore al limite d'usura; che infatti seguendo le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti dovevano escludersi dal calcolo del TEG i costi per le polizze assicurative obbligatorie *ex lege*, come nel caso di specie; che detti costi devono essere considerati alla stregua delle imposte e delle tasse giacchè risultano obbligatorie *ex lege*; che anche la penale per estinzione anticipata non può essere inclusa tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura; che il conteggio di estinzione è corretto e conforme all'art. 7 del contratto; che il premio assicurativo non è rimborsabile e peraltro unico legittimato passivo in merito a tale rimborso è la compagnia assicurativa. Ha quindi formulato le conclusioni sopra riportate.

La causa è stata istruita mediante espletamento di C.T.U. da parte del dott. [REDACTED].

II. La domanda principale dell'attore è fondata e viene accolta.

Il contratto di finanziamento con rimborso mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro a trattenere quote della retribuzione mensile, stipulato in data 9.6.2009 da [REDACTED] con la [REDACTED] [REDACTED] (doc. 2 dell'attore), ha un contenuto usurario in quanto il TEG pattuito superava già al momento della pattuizione il tasso soglia all'epoca vigente.

Il TEG calcolato comprendendo commissioni, remunerazioni e spese - escluse imposte e tasse - collegate all'erogazione del credito, incluso il costo dell'assicurazione stipulata dal sig. [REDACTED] in



occasione della sottoscrizione del contratto contro il rischio perdita del posto di lavoro, e del 21,28%; il tasso soglia di usura (II trimestre 2009 per la categoria prestiti contro cessione del quito dello stipendio oltre 5.000 euro) era del 13,46%.

Tali dati sono stati correttamente calcolati nella C.T.U. (pagg. 9-12 della relazione peritale).

Il costo dell'assicurazione deve essere incluso nel calcolo del TEG.

L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, descrive la condotta nel "farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari", senza rinvio a norme secondarie per l'individuazione delle voci di costo rilevanti per la verifica di legalità del tasso, prevedendo al comma 4 che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Il costo dell'assicurazione contro il rischio perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito e garantisce il mutuante circa il rimborso delle somme mutate.

Come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione 5.4.2017 n.8806, che si richiama e condivide, "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.c., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".

Nel caso in esame la spesa di assicurazione è contestuale all'erogazione del mutuo, l'assicurazione è menzionata nel contratto stipulato con la [REDACTED] che ne è la beneficiaria, la convenuta non ha fornito prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito; pertanto il Tribunale ritiene che il costo relativo all'assicurazione debba essere computato nel TEG e rilevare quindi al fine dell'accertamento dell'usurarietà del contratto.



Né tale costo, in quanto inerente ad assicurazione obbligatoria per legge, può essere assimilato a tasse e imposte come affermato dalla convenuta. L'assicurazione, prescritta dall'art. 54 DPR 180/1950 nell'ambito del credito al consumo contro cessione del quinto, si traduce in un vantaggio del mutuante che in caso di insolvenza del debitore potrà beneficiare dell'assicurazione; a fronte di una previsione, seppure di natura legislativa e non determinata dalla volontà della parte, che di fatto si traduce in un vantaggio per il mutuante in termini di garanzia del rimborso del credito, l'onere sostenuto dal debitore rientra tra i costi collegati all'erogazione del credito idonei ad incidere sul calcolo del TEG; discorso differente deve invece essere fatto per le tasse e le imposte, che previste dalla legge sono evidentemente stabilite ad esclusivo vantaggio delle casse dello Stato e che nessun vantaggio arrecano al mutuante.

Non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).

Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.

L'art. 2 comma 4 della L.108/1996 prevede infatti che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, aumentato della metà"; e il comma 1 prevede



che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari...nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Le suddette Istruzioni della Banca d’Italia non hanno pertanto alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare alla prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato.

Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’artt. 644 c.p.; e la comparazione ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia non deve essere effettuata fra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d’Italia, ma deve essere condotta fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione concorrono le rilevazioni della Banca d’Italia ma che non costituiscono essere stesse il secondo termine di paragone, con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione.

In tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Torino con la sentenza 20.12.2013 n.152 (v. anche sentenza Tribunale Torino dott. [REDACTED] 27.4.2016), che sulla base di tale impostazione ha ritenuto che nella verifica del rispetto delle soglie di usura nei contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, in quel caso stipulato nel 2008, debba esser considerato anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.

Si richiamano nello stesso senso le sentenze della Corte d’Appello di Milano n.3283 del 17.7.2013 e n.1070 del 14.3.2014, secondo cui “Ciò vale anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore



delle Istruzioni della Banca d'Italia '09, nonostante le Istruzioni precedenti indicassero l'inclusione nel TEG delle sole spese assicurative imposte dal creditore. Perché l'interpretazione dell'art. 644 c.p. prescinde dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in quanto esse, non essendo fonti normative, non hanno carattere vincolante per l'autorità giurisdizionale".

L'impostazione è confermata dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione 24.9.2018 n.22458, che ha respinto il ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello che aveva incluso la spesa per la polizza assicurativa nella base di calcolo del tasso soglia, e ha affermato che la determinazione del tasso deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, principio che discende immediatamente dall'art. 644 comma 4 c.p., che "la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 c.p.c., nella versione introdotta dalla L.n.108 del 1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell'art. cit., "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito": ciò perchè, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate".

Il contratto in esame ha pertanto un contenuto usurario.

Ad abundantiam si rileva che dalla C.T.U. è emerso che anche nella verifica *ex post* il tasso interno di rendimento dell'intera operazione finanziaria, che riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita, calcolato tenendo conto di tutte le competenze applicate e applicabili per essersi verificate le condizioni previste nel contratto per la loro applicazione, come l'estinzione anticipata o il ritardo nell'adempimento, è usurario (essendo già pari al 13,85% nel conteggio che non computa il costo



dell'assicurazione, a fronte del tasso soglia all'epoca della stipulazione del contratto del 13,46%, e quindi certamente superiore includendo il costo dell'assicurazione).

La deduzione della convenuta secondo cui tale calcolo riguarderebbe l'usura sopravvenuta, esclusa dalla Corte di Cassazione con le pronunce SU 19.10.2017 n.26475 e 19.4.2018 n.9762 e, è infondata.

Le condizioni determinanti il regime usurario del finanziamento, come la clausola che prevede l'irripetibilità delle commissioni e dei premi di polizza pagati in anticipo e non maturati, sono state pattuite al momento della stipulazione del contratto e il mutuante era consapevole, già al momento della stipulazione, sia della possibilità che il mutuatario esercitasse il diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento sia che le previsioni contrattuali avrebbero comportato un aumento del tasso di interesse al momento dell'estinzione, con possibilità di superamento del tasso soglia; possibilità divenuta concreta nel caso in esame. Pertanto l'usurarietà degli interessi è determinata non da fattori esterni al rapporto, come la modifica dei tassi soglia presa in esame dalle pronunce della Cassazione in materia di usura sopravvenuta, ma esclusivamente dalle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento e la verifica viene fatta sulla base dei tassi soglia del momento della stipulazione. Si tratta quindi di usura genetica e non sopravvenuta.

Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il contratto di mutuo si trasforma pertanto da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.

La convenuta deve conseguentemente restituire all'attore quanto ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione solo delle somme percepite a titolo di rimborso del capitale mutuato.

L'importo da restituire è stato calcolato dal C.T.U. in € 15.991,95 pari alla differenza tra i pagamenti effettuati dal sig. [REDACTED] di € 42.492,02 e quelli che sono dovuti di € 26.514,69. Il conteggio risulta corretto, avendo il dott. [REDACTED] spiegato, in risposta alle contrarie osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, che i pagamenti effettuati sono stati ricostruiti dai documenti contabili prodotti, come



da prospetto alle pagine 19, 20, 21, 22 della relazione peritale, e l'importo deriva dal fatto che i piani di ammortamento sono variati nel tempo in conseguenza del cambiamento di diversi datori di lavoro e della regolarità dei versamenti.

Risultando la C.T.U. correttamente svolta e adeguatamente motivata, con convincente confutazione delle contrarie osservazioni di parte, le conclusioni vengono condivise dal Tribunale e non vengono accolte le istanze di integrazione o rinnovazione formulate dalla convenuta.

[REDACTED] viene pertanto condannata a restituire all'attore la somma di € 15.991,95 oltre agli interessi legali dalla domanda, 30.11.2015, al saldo.

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta superfluo esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta; le stesse vengono liquidate come da nota spese, congrua ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, nei seguenti importi: per fase di studio € 875, per fase introduttiva € 740, per fase istruttoria € 1.600, per fase decisionale € 1.620, per complessivi € 4.835 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% e al rimborso degli esposti per € 312,80.

Per gli stessi motivi le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico integrale di parte convenuta.

Infine, come richiesto da parte convenuta e attesa la fondatezza della domanda, si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

in accoglimento della domanda principale dell'attore,

-dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento oggetto di causa;



- dichiara tenuta e condanna la convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante, a restituire all'attore [REDACTED] la somma di € 15.991,95 oltre agli interessi legali dal 30.11.2015 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 5.873,05 -di cui € 4.835 per compensi, € 312,80 per esposti, € 725,25 per rimborso forfettario spese- oltre CPA e IVA se dovuta;
- pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta.

Così deciso in Torino in data 1.3.2019.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Orlando

